CAMERA DEI DEPUTATI N. 1462

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 maggio 1977 (*Stampato n. 284*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

—

Nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 maggio 1977

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La sezione VI del titolo I, del libro primo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

« SEZIONE VI

DEI REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

§ 1 - DEL REGOLAMENTO ORDINARIO DI GIURISDIZIONE

ART. 41. - (*Regolamento necessario*). — La sentenza che, pronunciando sulle questioni di giurisdizione, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di giurisdizione.

ART. 42. - (*Regolamento facoltativo*). — La sentenza, che ha pronunciato sulle questioni di giurisdizione insieme col merito, può essere impugnata con l'istanza di regolamento di giurisdizione, oppure nei modi ordinari, quando con la pronuncia sulla giurisdizione si impugna anche quella sul merito.

La proposizione dell'istanza di regolamento sospende i termini per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i quali riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la giurisdizione.

ART. 43. - (*Efficacia della sentenza che pronuncia sulla giurisdizione*). — Con la sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione il giudice che la pronuncia, indica, quando occorre, il giudice che ritiene munito di giurisdizione, fissando il termine nel quale la causa dovrà essere riassunta.

Se la sentenza non è stata impugnata con istanza di regolamento, il giudice indicato, davanti al quale la causa è riassunta nei termini, se ritiene a sua volta di essere privo di giurisdizione, richiede d'ufficio con ordinanza motivata il regolamento di giurisdizione fissando alle parti costituite il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione di memorie difensive e di documenti.

La mancata richiesta del regolamento rende incontestabile la giurisdizione del giudice indicato.

§ 2 - DEL REGOLAMENTO STRAORDINARIO DI GIURISDIZIONE

ART. 44. - (*Regolamento proposto dalla pubblica amministrazione*). — La pubblica amministrazione, anche se non è parte in causa, può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

§ 3 - DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.

ART. 45. - (*Regolamento necessario*). — La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche a norma degli articoli 39 e

40, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza.

ART. 46. - (*Regolamento facoltativo*). — La sentenza che ha pronunciato sulla competenza e sul merito della causa, può essere impugnata con regolamento di competenza, ovvero, quando con la pronuncia sulla competenza s'impugna quella sul merito, nei modi ordinari.

La proposizione dell'istanza di regolamento di competenza sospende i termini per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i quali riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza.

ART. 47. - (*Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza*). — La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con istanza di regolamento, rende incontestabili l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicata se la causa è riassunta nel termine perentorio, non superiore a tre mesi dalla comunicazione, che il giudice deve fissare.

ART. 47-*bis*. - (*Casi di inapplicabilità del regolamento*). — Le disposizioni degli articoli 45 e 46 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

§ 4 - DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 48. - (*Procedimento*). — Salvo quanto disposto nell'articolo 43, il regolamento si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento mediante ricorso alla corte di cassazione che, sottoscritto dal procuratore, deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se si tratta di regolamento di giurisdizione, al ricorso si applica la disposizione dell'articolo 365.

Il cancelliere dà immediata notizia alle parti, anche se contumaci, del deposito del ricorso o del deposito dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 43. Dalla comunicazione, effettuata con biglietto di cancelleria, decorre il termine perentorio di venti giorni per la presentazione di memorie difensive e di documenti.

Entro quaranta giorni dal deposito di cui al primo comma, il cancelliere trasmet-

te alla corte di cassazione il fascicolo d'ufficio, copia autentica della sentenza, il ricorso o l'ordinanza e le eventuali memorie e documentazioni difensive.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere sottoposti dalla cancelleria della corte di cassazione al primo presidente nei cinque giorni della loro ricezione. Il primo presidente fissa con decreto, non oltre il ventesimo giorno successivo, la data dell'adunanza della corte in camera di consiglio da tenersi non oltre novanta giorni.

Il cancelliere dà notizia del decreto del presidente al pubblico ministero, che deve presentare conclusioni scritte almeno venti giorni liberi prima dell'adunanza, e alle parti costituite, che possono presentare memorie almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza stessa.

ART. 48-*bis*. - (*Impugnazione di sentenza non definitiva*). — Nel caso in cui con regolamento di giurisdizione o di competenza sia impugnata una sentenza non definitiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 279, quarto comma, sulla sospensione dell'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria.

ART. 49. - (*Sentenza di regolamento*). — Il regolamento è pronunciato in camera di consiglio con sentenza.

Sul regolamento di giurisdizione la corte pronuncia a sezioni unite.

La corte di cassazione statuisce sulla giurisdizione o sulla competenza e fissa il termine, non superiore a tre mesi, decorrente dalla comunicazione della sentenza, per la riassunzione della causa avanti il giudice che dichiara munito di giurisdizione o competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

ART. 50. - (*Connessione di regolamenti*). — Se avverso la stessa sentenza sono stati proposti regolamenti di giurisdizione e di competenza, il primo presidente della corte di cassazione ne dispone la riunione fissando la data dell'adunanza di deliberazione delle sezioni unite in camera di consiglio e nominando il relatore.

ART. 50-*bis*. - (*Riassunzione della causa*). — Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato munito di giurisdizione o competente avviene nel termine fissato nella sentenza del giudice o, in man-

canza, in quello di tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adìto, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini suindicati, il processo si estingue ».

ART. 2.

L'articolo 323 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 323. – (*Mezzi di impugnazione*). — I mezzi per impugnare le sentenze sono l'appello, il ricorso per cassazione, il regolamento ordinario di giurisdizione, il regolamento di competenza, la revocazione e l'opposizione di terzo ».

ART. 3.

L'articolo 324 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 324. – (*Cosa giudicata formale*). Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento ordinario di giurisdizione, né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 395 ».

ART. 4.

L'articolo 362 del codice di procedura civile è sostituito con il seguente:

« ART. 362. – (*Decisioni dei giudici speciali*). — Alle decisioni in grado di appello o in un unico grado di un giudice speciale si applicano gli articoli da 41 a 43, e da 48 a 50-*bis* ».

ART. 5.

È abrogato l'articolo 367 del codice di procedura civile.

ART. 6.

L'articolo 368 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 368. – (*Regolamento straordinario di giurisdizione*). — La pubblica ammini-

strazione, che è parte in causa, propone il regolamento straordinario di giurisdizione mediante ricorso a termini degli articoli 365 e 366. Copia dell'istanza deve essere depositata nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa.

Se la pubblica amministrazione non è parte in causa, la richiesta per la decisione delle sezioni unite è fatta dal prefetto con decreto motivato, da depositarsi nella cancelleria del giudice, avanti il quale pende la causa.

Il cancelliere dà immediata notizia della istanza o del decreto mediante biglietto di cancelleria alle parti, anche se contumaci, le quali possono presentare memorie difensive entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione.

Scaduto il termine, il giudice adìto sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

Si applicano i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 48 e l'articolo 50-*bis* ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 375. - (*Pronuncia in camera di consiglio*). — Oltre che per i regolamenti di giurisdizione o di competenza, la corte pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare l'integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332 oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia ».

ART. 8.

Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nel caso di cui all'articolo precedente ».

ART. 9.

L'articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Il difetto di giurisdizione è dichiarato anche d'ufficio. Alle sentenze dei tribunali amministrativi regionali si applicano gli articoli da 41 a 43, da 48 a 50-*bis* del codice di procedura civile ».

ART. 10.

(*Disposizioni transitorie*).

Le nuove disposizioni in materia di regolamento di giurisdizione e di competenza non si applicano alle istanze di regolamento già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Perdono tuttavia efficacia le istanze di regolamento di giurisdizione nel caso in cui non sia intervenuta sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla giurisdizione, ad eccezione di quelle proposte dalla pubblica amministrazione nei casi previsti dall'articolo 44 del codice di procedura civile.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la causa deve essere riassunta davanti al giudice di primo grado ovvero, se è stata proposta impugnazione, davanti al giudice dalla stessa, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fascicolo d'ufficio è immediatamente restituito dalla cancelleria della corte di cassazione a quella del giudice di merito.